



FONDAZIONE PER LA BIOLOGIA E LA MEDICINA DELLA RIGENERAZIONE

T.E.S. Tissue Engineering and Signaling – ETS

Sede legale e operativa: Via Cave n. 293 – 35136 Padova (PD)

iscritta nel registro Regione Veneto delle persone giuridiche di diritto privato al n. 524

RUNTS n. 83033 del 28.7.23 - Codice fiscale n. 02164260289

MAIL: info@fondazionetes.it - PEC: fondazionetes@pec.it

Regolamento

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE. La fondazione TES è costituita in forza di atto del 26 ottobre 2006 a rogito della dott.ssa Elena Bressan, notaio in Conselve (PD), rep. n. 17006, con la denominazione di “Fondazione per la biologia e la medicina della rigenerazione T.E.S. (Tissue engineering and signaling) ETS” quale Ente del Terzo Settore, avente personalità giuridica privata iscritta al Registro della Regione Veneto al n. 524, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile, in forma abbreviata “Fondazione TES Ets”.

La Fondazione è inoltre iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, introdotto D.Lgs. 117/2017, della Regione Veneto al n. 83033 del 28.07. Il codice fiscale è 02164260289.

La Fondazione ha la sede legale e operativa in Padova, Via Cave n. 293, 35136. Il sito istituzionale è www.fondazionetes.it; la mail: info@fondazionetes.it e la PEC: fondazionetes@pec.it

ART. 2 – SCOPI E FINALITÀ. La Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale più sotto specificate. Essa opera nell’ambito della Regione Veneto e può collaborare con enti pubblici e privati ed altri organismi che si interessano o perseguono finalità analoghe alle proprie anche in ambito nazionale e internazionale. Le attività prevalenti sono:

- di promuovere e sviluppare la ricerca scientifica di particolare interesse sociale e in particolare promuovere e gestire in proprio e non, nei luoghi e con le forme più opportune, la ricerca nel campo della biologia e della medicina rigenerativa, mediante tecniche, percorsi e metodologie compatibili con una visione etica della scienza puntata sulla centralità e l’unicità della persona umana; svolgere le attività accessorie quali: pubblicazioni su riviste, promozione sul tema della ricerca attraverso seminari, convegni, incontri pubblici, anche con la collaborazione e il coinvolgimento delle Avis “Associazione volontari italiani sangue” del territorio e dei soci tutti;
- di promuovere, direttamente e indirettamente, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, interventi e servizi sociali attinenti all’ambito assistenziale, sociosanitario, culturale, ricreativo, formativo ed educativo, rivolto ad ogni categoria di persone, in particolare persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
- Di promuovere altri interventi come indicati in statuto compresa la raccolta di fondi in conformità delle disposizioni contenute nell’art.7 del D. Lgs. 117/2017 e successive integrazioni, o l’acquisto di beni mobili e immobili per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Per l'attuazione delle finalità inerenti all'oggetto sociale di cui a presente articolo dello Statuto, la Fondazione si avvale del servizio telefonico, dei servizi postali, dei servizi televisivi, dei servizi stampa e, in ambito telematico, del proprio sito internet, della posta elettronica e dei Social Network.

Art. 3 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI. Il patrimonio della Fondazione è formato: dal fondo di dotazione come risultante dal bilancio nella misura prevista dalla normativa regionale; dai contributi, donazioni, offerte di fondi finalizzati, lasciti e liberalità di qualsiasi genere espressamente destinati ad incremento patrimoniale. Il Consiglio di Amministrazione potrà chiedere ai soci l'erogazione di prestiti infruttiferi a fronte di specifici progetti e per il conseguimento dei propri fini.

Il Consiglio di Amministrazione delibera e/o modifica l'importo delle quote di partecipazione finalizzate allo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 4 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE. Membri della Fondazione sono: il “fondatore” i “partecipanti”. Sono qualificati come “fondatore” le persone iscritte nell'apposito registro che hanno contribuito alla fondazione dell'ente e alla costituzione del fondo di dotazione. Possono essere nominati “partecipanti” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche se privi di personalità giuridica, che contribuiscano alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi, mediante la sottoscrizione di apposito modulo e il versamento della quota di partecipazione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. La nomina a “partecipante” è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

I “fondatori” e i “partecipanti” costituiscono l'assemblea cui sono attribuite le competenze previste dal presente statuto. Le persone giuridiche membri della Fondazione sono rappresentate dal legale rappresentante o da un suo delegato.

Art. 5 – REGISTRO UNICO DEI FONDATORI E DEI PARTECIPANTI. Il registro unico dei Fondatori e dei Partecipanti è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione, il quale potrà deliberare la cancellazione di nominativi in caso di decesso o di richiesta degli interessati o per gravi e comprovati motivi.

Il Consiglio, prima delle assemblee elettive, approva l'elenco aggiornato dei soci per la corretta convocazione delle riunioni sociali e il diritto di voto degli stessi.

In caso di espulsione, al Socio espulso, dopo delibera debitamente motivata, del Consiglio di Amministrazione non è consentito rinnovare la richiesta di ammissione alla Fondazione e la quota associativa ed eventuali contributi volontari versati non sono rimborsabili.

In norma dello Statuto i Soci possono recedere dalla Fondazione; la richiesta di rescissione del proprio tesseramento va comunicata mediante lettera postale raccomandata con ricevuta di ritorno da inoltrarsi al Presidente, specificando le motivazioni della scelta.

ART. 6 – ORGANI. Come da statuto.

ART. 7 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di cinque e non più di undici membri eletti dalla assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti, che ne determina di volta in volta il numero. I Consiglieri devono essere persone che per la loro competenza, professionalità, disponibilità e curriculum siano ritenute idonee alla amministrazione della Fondazione. Almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione è

rappresentato dai “partecipanti” della Associazione Italiana Donatori di Sangue, di seguito denominata AVIS, nelle sue articolazioni territoriali: comunali, provinciali, regionali e nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione invia, entro il mese di giugno dell'anno delle votazioni, una lettera di richiesta dei nominativi ad Avis Regionale Veneto, in rappresentanza delle varie Avis socie iscritte nel registro di cui all'art. 5. Avis Regionale Veneto, entro il 15 ottobre, invia al Consiglio di Amministrazione, e propone all'assemblea elettiva, un elenco concordato, per almeno un terzo dei componenti il consiglio in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso di un organo di gestione composto da 10 a 11 membri, quelli espressi da Avis sono in numero di quattro. Se composto da 5 o 6 consiglieri Avis avrà diritto a 2 consiglieri, se da 7 a 9 il diritto sarà per 3 membri di riferimento.

I soci della Fondazione possono depositare, per la residua parte, presso la sede sociale, una o più liste di candidati, in ordine di preferenza, che hanno dichiarato la propria disponibilità ad essere eletti alle cariche associative, entro il termine di 10 giorni prima dell'assemblea. L'elenco deve essere sottoscritto da almeno 10 soci della Fondazione. Il Consiglio di amministrazione predispone, per le votazioni, un elenco dei soci, per lista, specificando quelli proposti da Avis. In assenza di liste presentate da soci, il consiglio di amministrazione propone, in sede di assemblea, una lista di candidati, preventivamente sentiti e disponibili alla carica.

A seguito delle votazioni, in presenza di più liste, saranno dichiarati eletti i nominativi, nell'ordine indicato in lista, in proporzione alle liste più votate in sede assembleare, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore se il decimale è superiore a 0,50. Esempio: Tre liste proposte. Una lista raggiunge il 68% dei voti e l'assemblea si deve esprimere per 7 consiglieri (esclusi quelli di competenza Avis), il numero di componenti eletti sarà 4,76 arrotondato per eccesso a cinque. Se la seconda lista ha totalizzato il 20% di preferenze avrà diritto a un consigliere (1,40 arrotondato a 1). La residua lista che raggiunge il 12% avrà diritto ad un consigliere (0,84 arrotondato a 1). Se la seconda lista, invece, avesse ricevuto il 22% di voti avrebbe 2 consiglieri e l'ultima lista, con il 10%, nessuno perché sarebbe già stato raggiunto il numero di sette.

Il voto di lista intende rendere coeso l'organo di gestione e nello stesso tempo garantire la presenza di eventuali minoranze.

Dopo l'elezione si procede all'accettazione della carica da parte dei nuovi membri e alla comunicazione o al deposito della variazione presso gli organi pubblici competenti e al Runts.

I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rinnovabili. Il Consiglio rimane in carica, comunque, fino a che non sia insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione. In caso di dimissioni, morte o decadenza il componente viene surrogato dall'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti alla prima riunione utile.

Hanno diritto a partecipare al Consiglio di Amministrazione il Presidente pro tempore dell'AVIS Regionale Veneto, il Direttore Scientifico, gli “Ambasciatori” e il Direttore Amministrativo con il solo diritto di parola e di parere.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il comitato scientifico e gli “Ambasciatori” può essere riconosciuto il solo rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico, dietro presentazione di richiesta formale di rimborso su apposito stampato, con allegate le pezze giustificative.

I Soci titolari di Cariche Sociali in seno alla Fondazione possono decadere dal mandato dopo 3 (*tre*) assenze consecutive e ingiustificate, su proposta del Presidente con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti con diritto di voto. L'eventuale sostituzione è prevista nei termini indicati dallo Statuto.

ART. 8 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Come da statuto.

ART. 9 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Come da statuto.

ART. 10 – IL PRESIDENTE. Come da statuto.

ART. 11 – IL DIRETTORE SCIENTIFICO E GLI “AMBASCIATORI”. Come da statuto.

ART. 12 – IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO. Come da statuto.

ART. 13 – SPECIFICITA' SUI DIRETTORI. Come da statuto.

ART. 14 – L'ASSEMBLEA DEI FONDATORI E DEI PARTECIPANTI. Come da statuto.

ART. 15 – IL REGISTRO DEI VOLONTARI. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 117/2017. È istituito il registro dei volontari della Fondazione. Il volontario è persona fisica di maggiore età che chiede di svolgere prestazioni nell'ambito dei progetti e delle attività della Fondazione in modo spontaneo, libero e gratuito. La domanda viene presentata su apposito modulo e l'iscrizione al registro avviene con l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Il socio è tenuto ad un versamento annuale che viene definito con delibera del Consiglio di Amministrazione, a valere dall'anno successivo della delibera stessa.

Per correttezza dell'attività di rilevazione, il Presidente può accogliere nuovi soci volontari salvo portare l'elenco aggiornato in ratifica alla prima riunione successiva del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 – ORGANO DI CONTROLLO. Come da statuto.

ART. 17 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI. Come da statuto.

ART. 18 – BILANCIO DI ESERCIZIO. Come da statuto.

ART. 19 BILANCIO SOCIALE. Come da statuto.

ART. 20 LIBRI DELLA FONDAZIONE Come da statuto.

ART. 21 – MODIFICHE STATUTARIE. Le modifiche dello statuto in vigore devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

ART. 22 - ESTINZIONE. Come da statuto.

ART. 23 – NORMA DI RINVIO. Come da statuto

Il Presidente
Prof. Pierpaolo Parnigotto

Il Vice Presidente
Francesco Magarotto

**Regolamento della Fondazione TES approvato in occasione del consiglio
di amministrazione del 03 ottobre 2026**